



Bruxelles, 22.1.2021
COM(2021) 13 final

2010/0112 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 3 maggio 2010 la Commissione ha adottato e successivamente trasmesso al Consiglio una proposta di decisione concernente la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (COM (2010) 208 final).

A seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, la presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione. Al fine di facilitarne l'esame da parte del Consiglio, tutto il testo in questione è presentato come proposta modificata.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Non pertinente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

Non pertinente.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2010/465/UE¹, il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("il protocollo"), è stato firmato il 24 giugno 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il protocollo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia dovrebbe aderire al protocollo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011².
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione.
- (4) Gli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2010/465/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo modificato dal protocollo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni in merito agli obblighi di informazione degli Stati membri, come quelle di cui all'articolo 5 della decisione 2010/465/UE. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione 2010/465/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,

¹ Decisione 2010/465/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 24 giugno 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 1).

² GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito "il protocollo"), è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla decisione 2010/465/UE del Consiglio.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio delle note diplomatiche di cui all'articolo 10 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dal protocollo.

Articolo 3

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione 2010/465/UE cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*